

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per il **COMUNE DI MONTE CREMASCO**, con sede in Via Roma, 12 Località Monte Cremasco – Provincia di Cremona C.F. 00122220197, in persona del Sindaco pro tempore avv. Giuseppe Lupo Stanghellini, rappresentato e difeso, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2022, come da procura in calce, dall'Avv. Ludovica Franzin C.F. FRNLVC67A50H501S PEC ludovicafranzin@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Giampaolo Torselli C.F. TRSGPL65S18E472K PEC avvocato@pec.avvgiampaolotorselli.it, entrambi con studio in Roma, Via Cosseria, 5 int. 8 e con domicilio digitale come per legge presso gli indirizzi PEC degli avvocati costituiti sopra indicati

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

Comune di Brescia, in persona del Sindaco p.t.,
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco p.t.,
protocollo@cert.comune.bergamo.it
Comune di Gallarate, in persona del Sindaco p.t.,
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Comune di Somma Lombardo, in persona del Sindaco p.t.,
comunedisommalombardo@legalmail.it
Comune di Veduggio al Lambro, in persona del Sindaco p.t.,
comune.veduggioallambro@pec.regione.lombardia.it
Comune di Fino Mornasco, in persona del Sindaco p.t.,
comune.finomornasco.co@halleycert.it
Comune di Erbusco, Via Verdi, 16 in persona del Sindaco p.t.,
comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it
Comune di Rho in persona del Sindaco p.t.,
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
Comune di Parabiago in persona del Sindaco p.t.,
comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Comune di Caravaggio, in persona del Sindaco p.t.,
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Comune di Bovisio Masciago, in persona del Sindaco p.t.,
comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
Comune di Telgate, in persona del Sindaco p.t.,
comune.telgate@pec.it

per l'impugnazione, previa adozione di provvedimento cautelare,

del provvedimento del MIUR del 21 ottobre 2022 Prot. 0089525 con il quale l'amministrazione ha ribadito l'esclusione già disposta con comunicazione del 9 maggio 2022 – annullata con sentenza del Tar del Lazio 11682/2022 - di esclusione dell'intervento CUPB51B22000230001 dalla procedura di cui al D.M. 2.12.2021 n. 343 (Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021), e, per quanto occorra, delle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero (Allegato 1 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2)

FATTO

Il Comune ricorrente ha partecipato all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 bandito dal MIUR per rientrare nella graduatoria dei progetti finanziabili per la realizzazione, previa demolizione, della scuola primaria "Alfredo Gatti", facente parte dell'I.C. Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco, che, con l'annessa area pertinenziale, è ubicata in Via Roma n.17 del Comune di Monte Cremasco in Provincia di Cremona.

Il sito di intervento, di esclusiva proprietà comunale, è inserito all'interno del polo scolastico comunale che comprende tanto la scuola primaria in trattazione, quanto la scuola dell'infanzia.

L'area su cui poggiano i due edifici, quello della scuola Primaria e quello della scuola dell'Infanzia, è catastalmente classificata nel vigente N.C.E.U. – Catasto fabbricati del censuario di Monte Cremasco al Foglio 2 al Mappale 358. Gli edifici delle due scuole, strutturalmente autonomi ed indipendenti, hanno diverso numero di iscrizione all'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione il MIUR, differente codice meccanografico PES, ed entrambi hanno costituito oggetto di autonome domande di partecipazione ai rispettivi e distinti Bandi indetti dal MIUR.

In particolare, il progetto di nuova costruzione della scuola dell'infanzia, mediante demolizione e ricostruzione in sito della scuola esistente (codice meccanografico PES CRAA82802C), ha partecipato con esito positivo al bando del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" (Codice CUP B51B22000300006).

Il progetto di demolizione e nuova costruzione della scuola Primaria "Alfredo Gatti", di cui si discute invece in questa sede, codice edificio 0190580118 - codice

meccanografico PES CREE82803P, ha invece formato oggetto di domanda di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021.

L'area interessata alla demolizione e successiva ricostruzione (scuola Primaria "Alfredo Gatti") ha una superficie di mq. 3.000; è di conformazione regolare, pressochè rettangolare con una orografia perfettamente pianeggiante e confina su due lati con le pubbliche Via Roma (a ovest) e via Alcide De Gasperi (a sud), mentre a nord e a est confina con le proprietà comunali destinate a sede della Scuola dell'Infanzia e della Palestra comunale, della quale, gli alunni della primaria, usufruiscono settimanalmente. L'accesso alla struttura sportiva avviene direttamente, attraverso un camminamento scoperto interno alla proprietà.

La sua costruzione originaria è stata avviata nell'anno 1960 su un'area inedificata acquistata a quel tempo dall'ente proprio per essere destinata alla costruzione delle scuole comunali (Allegato 2 alla candidatura - Scheda progetto, capitolo 8, punto 8.1).

*

I criteri di ammissibilità del Avviso Pubblico promosso dal MIUR, per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, sono illustrati nel D.M. 2.12.2021 n. 343.

Il progetto allegato alla domanda presentata dal Comune ricorrente rispetta le condizioni richieste, in quanto contempla la demolizione di un edificio pubblico di esclusiva proprietà dell'ente, adibito ad uso scolastico e regolarmente censito nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica; riguarda la costruzione di un unico edificio scolastico pubblico in situ mediante demolizione e ricostruzione diretta; le dimensioni dell'area sono conformi a quelle previste dal D.M. 18.12.1975 e s.m.i.. Prevede altresì la destinazione a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio di almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione dell'edificio oggetto di sostituzione; nonché, per la nuova costruzione, un incremento di consumo di suolo inferiore al limite massimo del 5% della superficie coperta *ante operam*; e elevati criteri di contenimento energetico, con un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZeb, previsto dalla normativa italiana. Il costo complessivo dell'intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, è poi inferiore a 2.400 €/m²; e la progettazione prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholders (Allegato 2 alla candidatura - Scheda Progetto).

La candidatura risponde alla finalità esplicitata nell'Avviso che è quella di *“procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità”* (art. 1 Avviso Pubblico). La scuola, infatti, pur all'evidenza con un discreto stato di conservazione, è tecnologicamente obsoleta, sottodimensionata, energivora, e comporta esosi costi di gestione a causa di un contenimento energetico scadente, non impiega fonti rinnovabili, è inadeguata sotto il profilo della sicurezza antincendio e della eliminazione delle barriere architettoniche.

La tecnologia costruttiva ed impiantistica sono tradizionali: gli alzati e i paramenti murari sono esclusivamente realizzati in muratura di laterizio; le murature, gli orizzontamenti e la copertura non possiedono strati, substrati, camere e/o rivestimenti coibentanti; gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani e inclinati in laterocemento armato; la copertura è in parte piana e in parte a falde inclinate; la serramentistica generale è parte in legno e vetro e parte in alluminio e vetro speso ancora con camera semplice di basso livello, ormai obsoleti ai fini del perseguimento dei livelli di basso emissività richiesti dalle norme vigenti; l'impianto di riscaldamento è di due tipi diversi, in quanto parte della scuola è riscaldata con termosifoni ad acqua alimentati da caldaia a gas e parte da convettori a gas; l'a.c.s. è prodotta in parte dalla caldaia e, in parte, da un boiler elettrico; il gas metano è di rete; l'impiantistica elettrica necessita di un integrale adeguamento; l'illuminazione interna non impiega apparecchiature volte al risparmio energetico (tecnologia led o similare).

Tale situazione evidenzia gli elevati costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e mette in luce anche le motivazioni che hanno portato all'esigenza di demolire l'edificio per poi ricostruirlo (rispetto alla messa a norma e alla ristrutturazione dello stabile in una analisi costi-benefici), quale tipologia di intervento più appropriata, peraltro già approfondita nell'ottica di partecipazione al Triennio edilizia scolastica 2018-2020 promosso da MIUR e Regioni e sostenuto dai Mutui BEI.

L'obiettivo che si è insomma posta l'Amministrazione Comunale al momento della presentazione della sua candidatura è stato quello di restituire alla propria collettività un complesso scolastico tecnologicamente e funzionalmente adeguato nell'ambito di un importante programma di rinnovamento e di potenziamento generale delle strutture scolastiche comunali e ciò anche sotto il profilo energetico, in risposta al perseguimento degli obiettivi in materia di contrasto ai cambiamenti climatici con l'orizzonte 2030, in adeguamento alla normativa italiana.

*

Con comunicazione via pec del 9 maggio 2022, L'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione dichiarava al Comune ricorrente che *“l'intervento CUP B51B22000230001 è escluso dalla procedura indicata in oggetto per mancanza di requisiti di ammissibilità richiesti espressamente dall'avviso pubblico”* in ragione del fatto che *“l'ente prevede la demolizione solo di unità strutturali e/o porzioni di edificio e, pertanto, non risultano rispettati i requisiti minimi di partecipazione e l'intervento candidato non risulta, quindi, ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a) dell'avviso pubblico”*.

Detto provvedimento è stato annullato con sentenza del Tar del Lazio 11682/2022.

*

Con provvedimento del MIUR del 21 ottobre 2022 Prot. 0089525 l'amministrazione ha ribadito l'esclusione dalla procedura di cui all'avviso pubblico di finanziamento indicato in epigrafe.

Il provvedimento è motivato facendo riferimento alle medesime argomentazioni che l'amministrazione aveva sollevato nella memoria/relazione depositata al Tar del Lazio nel giudizio de quo definito con la menzionata sentenza 11682/2022.

L'amministrazione ha affermato che *“L'intervento candidato dal Comune di Monte Cremasco, infatti, non possiede i requisiti minimi di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, dell'avviso pubblico, che dispone espressamente: “le candidature per la realizzazione di nuovi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico devono osservare tutte le seguenti condizioni: a) la demolizione di uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, ad eccezione di quelli di competenza degli enti ricompresi nelle province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati della predetta Anagrafe”*.

E, infatti, l'Ente locale prevede la demolizione di unità strutturali e/o porzioni dell'edificio scolastico Alfredo Gatti candidato e ciò in quanto non fa parte della

demolizione la mensa scolastica che, invece, è parte integrante dell'edificio della scuola primaria candidata, così come è evincibile dalle evidenze riportate nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica nonché da quelle catastali e dallo stesso progetto candidato. Si tratta, quindi, di una demolizione solo parziale dell'edificio.

Al riguardo e in considerazione dell'obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento di esclusione, si osserva e precisa quanto segue.

L'edificio scolastico oggetto dell'intervento (scuola primaria Alfredo Gatti in Comune di Monte Cremasco) è unico e ricomprende, sia "formalmente", che funzionalmente, anche la mensa scolastica la quale, però, non è stata ricompresa nel progetto di demolizione/ricostruzione. Decisivo, al riguardo, è il codice edificio (0190580118), che è unico sia per le strutture scolastiche (aule, servizi igienici) sia per la mensa.

La scheda SNAES di identificazione dell'edificio nell'ambito dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica indica l'esistenza di un'unica e sola unità strutturale (cfr. la sezione B1, colonna N) e di un unico codice edificio censito, recante una superficie complessiva tra piano terra e seminterrato (cfr. la sezione C4), nella quale è presente un refettorio (cfr. la sezione G1) per il servizio di 60 posti e pasti serviti.

Pertanto, il refettorio non costituisce nel censimento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica un edificio indipendente, bensì è individuato come locale interno all'unico corpo di fabbrica dell'edificio oggetto del finanziamento.

La circostanza (di inserimento strutturale del refettorio nell'edificio della scuola primaria de qua) emerge, altresì:

- sia dalla scheda tecnica di progetto presentata dal Comune che al punto 5.3 descrive l'edificio scolastico includendovi il refettorio e rappresentandolo come un unico corpo di fabbrica (nel quale è incluso il refettorio) censito in catasto al foglio 2 mappale 358 e confinante nella sua complessiva consistenza con strade pubbliche ed altri edifici pubblici;*
- sia dalla planimetria progettuale rimessa dall'Ente, in cui la mensa (anch'essa al piano terra) è collegata da un'apertura al blocco didattico con il quale si presenta in assoluta aderenza (come risulta anche dal grafico "sezione - prospetti" rimesso dal Comune).*

Dette circostanze devono condurre alla definitiva esclusione del progetto candidato dal Comune di Monte Cremasco dalla procedura in questione.

Al riguardo, occorre anche ribadire la portata dell'art. 5, comma 1, lettera a), dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 che non consente la finanziabilità di demolizioni e ricostruzioni parziali, ma soltanto di interventi che riguardino (interi) edifici scolastici (identificati da apposito codice), che si presentino meritevoli di sostituzione edilizia, la quale non può che avvenire, tecnicamente, nella sua interezza>>.

Anche detto provvedimento è manifestamente illegittimo e dà conto di un'istruttoria errata e contraddittoria, invero desumibile anche dalla motivazione del provvedimento stesso, che pertanto si impugna per le seguenti ragioni di

MOTIVI

1. MOTIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: SEGNOTAMENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELL'AVVISO PUBBLICO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE; ERRATA ISTRUTTORIA PER DIFETTOSO ESAME DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.

Prendiamo in esame il profilo che l'amministrazione ritiene decisivo dove si legge: *<<Decisivo, al riguardo, è il codice edificio (0190580118), che è unico sia per le strutture scolastiche (aule, servizi igienici) sia per la mensa>>.*

Il dato che il MIUR assume decisivo è l'identificazione dell'edificio all'anagrafe ministeriale e non al catasto (anagrafe tributaria degli edifici che non costituisce titolo edilizio/urbanistico).

L'Anagrafe ministeriale censisce ogni singolo edificio scolastico indipendentemente dal fatto che tale edificio insista su una area che abbia o meno una unica identificazione catastale.

Ma questo è pacifico anche per il MIUR che nello stesso avviso pubblico – la lex specialis – fa espresso riferimento *<< all'art. 5, comma 1, dell'avviso pubblico, che dispone espressamente: “le candidature per la realizzazione di nuovi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico devono osservare tutte le seguenti condizioni: a) la demolizione di uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, ad eccezione di quelli di competenza degli enti ricompresi nelle province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati della predetta Anagrafe”>>.*

Pertanto, ciò che è decisivo è il fatto che l'immobile da demolire nella sua interezza è quello censito all'Anagrafe Nazionale dell'edilizia scolastica.

Irrilevante è invece che nell'area, che è certamente quella rappresentata dall'intero Mappale 358 del Foglio 2, possono insistere anche più edifici.

A conferma di ciò la circostanza che, pur insistendo, la Scuola Primaria “Alfredo Gatti”, sul medesimo mappale catastale della Scuola dell'Infanzia, le stesse sono dotate di un codice meccanografico PES proprio e di un proprio corredo informativo, ed hanno partecipato ciascuna al rispettivo Bando indetto dal MIUR (la Scuola dell'Infanzia al bando del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole pagina 2 di 15 dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, Codice CUP B51B22000300006) con un distinto progetto di demolizione e ricostruzione di entrambi gli edifici scolastici, nella loro totalità, insistenti sull'area catastalmente identificata, ad eccezione della nuova mensa scolastica che ad oggi non fa parte di nessun edificio scolastico. (Il MIUR peraltro ha ritenuto valido ed ammissibile - anche se allo stato non finanziato - il progetto di nuova costruzione della Scuola dell’Infanzia, mediante demolizione e ricostruzione in sito della scuola esistente, codice meccanografico PES CRAA82802C).

Anche il nuovo refettorio è un edificio (non un locale, non una unità strutturale di un edificio) e può insistere (come insiste) sulla stessa area catastale della scuola Primaria, come pure della Scuola della Infanzia. Tutti questi edifici insistono sulla stessa area catastale, ma ciò è irrilevante anche per lo stesso MIUR che, nell'Avviso Pubblico, fa riferimento alla sola Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Quando dunque il Ministero nel provvedimento di esclusione oggi impugnato fa riferimento, per convalidare l'esclusione, al punto 5.3 della scheda di progetto allegata alla domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico, dice cosa errata in quanto confonde l'area di intervento identificata al Mappale 358 del Foglio 2 (comprendente più edifici scolastici: Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia entrambi con propri codici meccanografici e la nuova mensa) con l'edificio oggetto di demolizione e ricostruzione.

È poi vero che all’Anagrafe degli edifici scolastici, il codice meccanografico della Scuola Primaria indica l’esistenza di un refettorio, ma si riferisce ad un refettorio risalente al tempo in cui l’edificio è stato realizzato (alcuni decenni fa).

Mentre è comprovato per atti pubblici, delibere, dati progettuali e confermato anche al momento della partecipazione al Bando con la documentazione allegata

alla relativa domanda (relazione predisposta dal Comune di Monte Cremasco) che la mensa cui ci riferisce oggi il MIUR non può essere quella descritta nella scheda anagrafica dell'edificio essendo "altro" edificio, autonomo sia da punto di vista strutturale che funzionale.

La circostanza, questa sì decisiva e risolutiva, che la mensa/refettorio cui si riferisce il MIUR non poteva e non può essere la mensa attuale (appunto edificio strutturalmente autonomo) è data dal fatto che, al tempo del censimento della scuola primaria, nella scheda anagrafica, detta mensa NON ESISTEVA, essendo stata realizzata dopo l'anno 2013.

Il fatto che NON si tratti della stessa mensa/refettorio si evince peraltro dalla stessa – contraddittoria – motivazione del MIUR.

Da un lato si afferma:

<<La scheda SNAES di identificazione dell'edificio nell'ambito dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica indica l'esistenza di un'unica e sola unità strutturale (cfr. la sezione B1, colonna N) e di un unico codice edificio censito, recante una superficie complessiva tra piano terra e seminterrato (cfr. la sezione C4), nella quale è presente un refettorio (cfr. la sezione G1) per il servizio di 60 posti e pasti serviti>>.

Fin qui nulla da osservare.

Anzi è vero e confermato che la scuola primaria, nella scheda SNAES, comprende anche il vecchio refettorio.

Poi aggiunge il MIUR

<<Pertanto, il refettorio non costituisce nel censimento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica un edificio indipendente, bensì è individuato come LOCALE INTERNO all'unico corpo di fabbrica dell'edificio oggetto del finanziamento>>.

Tutto vero.

Il refettorio della scuola primaria esisteva come "locale interno".

Proseguendo nella lettura del provvedimento leggiamo.... *<<dalla planimetria progettuale rimessa dall'Ente, in cui la mensa (anch'essa al piano terra) È COLLEGATA DA UN'APERTURA AL BLOCCO DIDATTICO CON IL QUALE SI PRESENTA IN ASSOLUTA ADERENZA (come risulta anche dal grafico "sezione - prospetti" rimesso dal Comune).*

È di tutta evidenza che le due motivazioni si elidono:

Se la mensa/refettorio è quella interna, come indicato nella scheda SNAES (unica e sola unità strutturale -sezione B1, colonna N-e unico codice edificio censito ove

è presente un refettorio -sezione G1- per il servizio di 60 posti e pasti serviti), è chiaro che non può esserci alcun collegamento tra edificio-mensa e edificio-didattico mediante “*apertura al blocco didattico*”, trattandosi di un unico corpo di fabbrica comprendente, come effettivamente era all’origine, il refettorio.

Se invece si fa riferimento alla mensa “*COLLEGATA DA UN’APERTURA AL BLOCCO DIDATTICO*”, che è poi quella attuale, il MIUR non può che riferirsi ad un corpo di fabbrica “esterno”, unica circostanza compatibile con “un’apertura all’edificio della scuola primaria e con il concetto di costruzione in “assoluta aderenza” (ma, come si dimostrerà di seguito, strutturalmente separata).

In realtà poi, tale contraddittorietà insita nel provvedimento di esclusione sarebbe stata superata da una corretta lettura dell’elaborato presentato in sede di candidatura ove la Scuola Primaria oggetto di intervento demolitivo è evidenziata con le sue campiture, le destinazioni d’uso, le misure e le quotazioni in evidenza, mentre l’edificio refettorio, così come l’aggancio della Scuola dell’Infanzia sono semplicemente indicate per rappresentare lo stato dei luoghi. Ed ancora, nella Scheda Tecnica di progetto presentata in sede di candidatura, al punto 9 -Quadro esigenziale-, viene chiaramente riportata la mensa come edificio adiacente all’edificio Scuola Primaria e NON ricompreso all’interno di essa.

I fatti, nella realtà, sono questi:

- 1) Al momento del censimento delle scuola primaria, avvenuto in epoca remota, esisteva un refettorio all’interno dell’edificio della superficie di 81 mq per il servizio di 60 posti. Detto refettorio è stato poi trasformato in spazi didattici.

Ed infatti, l’esigenza di dare risposta alla richiesta di nuovi spazi per soddisfare l’aumento della popolazione scolastica, rendeva necessaria, un decennio fa, la realizzazione di un nuovo locale mensa così da “*liberare all’interno della struttura della scuola primaria dei locali (attualmente adibiti a mensa) ricavandovi, senza necessità di ulteriori lavorazioni una ulteriore aula in modo tale da soddisfare le pressanti richieste di nuovi spazi dedicati alle aule didattiche*” (doc. 9: premesse alla Relazione Generale del Progetto di adeguamento della Scuola Primaria, Commessa 291-12).

Nell’anno scolastico 2014/2015 si segnalava ancora l’importanza della realizzazione del nuovo locale mensa, da costruirsi in adiacenza al confine nord del fabbricato esistente della Scuola Primaria, così rispondendo alle esigenze tanto degli alunni della scuola primaria quanto a quelli della scuola dell’infanzia. Nel

corso di quell'anno scolastico, l'edificio della scuola primaria “Alfredo Gatti” era ancora così organizzato : **7 aule per classi**, 1 aula informatica, **1 salone mensa**, 1 aula insegnanti, atrio ricreativo (doc. 7: Piano Diritto allo studio anno scolastico 2014/2015 approvato con delibera n. 49 del 18.11.2014).

Nell'anno scolastico successivo 2015/2016, gli alunni della Scuola Primaria potevano invece disporre di **8 aule per classi**, 1 aula informatica, 1 aula insegnanti, 1 aula a disposizione (adiacente nuova mensa), atrio ricreativo. *“La precedente sala mensa è stata divisa in due classi mentre la classe adiacente la nuova sala refettorio è disponibile per un eventuale utilizzo [...] **Gli alunni della scuola primaria pranzano attualmente nel refettorio della scuola dell'infanzia fino a completamento della nuova sala mensa.**”* (doc. 8: Piano Diritto allo studio anno scolastico 2015/2016 approvato con delibera n. 26 del 26.11.2015).

La originaria sala mensa posta all'interno della Scuola Primaria “Alfredo Gatti” era dunque stata riconvertita in aule didattiche e l'intero edificio originario era destinato interamente a uso didattico. TRATTASI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CHE HA PARTECIPATO ALL'AVVISO PUBBLICO prot. n. 48048 del 2.12.2021 BANDITO dal MIUR e **che è oggetto di integrale demolizione e ricostruzione (ivi compreso il vecchio refettorio presente all'interno del corpo di fabbrica della Scuola Primaria, riconvertito in aule didattiche).**

Il codice edificio: 0190580118 è sì unico per strutture scolastiche e mensa, ma per una mensa che oggi non esiste più.

- 2) Nel periodo 2014 – 2018 il Comune di Monte Cremasco ha progettato e realizzato una nuova mensa adiacente alla scuola primaria – con un nuovo edificio autonomo strutturalmente e funzionalmente.

La “nuova sala mensa” non è edificio scolastico, non fa parte della struttura della Scuola Primaria “Alfredo Gatti”, non è ricompreso nel progetto di demolizione/ricostruzione che riguarda invece l'edificio scolastico “Alfredo Gatti” nella sua interezza, nè tale mensa avrebbe potuto costituire oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione visto che, ai sensi dell'Art. 5 comma 2 lettera f) dell'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, sono esclusi dall'ammissibilità dei finanziamenti tutti gli edifici realizzati successivamente al 1995 (“2. Per la costruzione della nuova scuola non sono ammesse a finanziamento: ... f) proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino

un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A”).

- 3) Con la domanda di partecipazione all’avviso pubblico si è dato atto che nel progetto era ricompreso il vecchio refettorio, riconvertito in aule didattiche (cfr. Piano Diritto allo studio anno scolastico 2014/2015 approvato con delibera n. 49 del 18.11.2014 e Piano Diritto allo studio anno scolastico 2015/2016 approvato con delibera n. 26 del 26.11.2015).

Quest’ultima circostanza è stata ben esposta e rappresenta al MIUR al momento della partecipazione al Bando, ma è evidente che il MIUR, in sede istruttoria, ha omesso del tutto ogni esame.

E dunque, detti fatti sono espressamente riportati nelle premesse della Relazione generale (Allegato A) del Progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n.45 del 23.05.2013 (Allegato B), laddove si evidenziano i seguenti contenuti “... LE NECESSITA’. *L’amministrazione Comunale di Monte Cremasco, al fine di garantire la piena funzionalità alla scuola per l’infanzia ed alla scuola primaria, intende realizzare un nuovo locale mensa a servizio di entrambe le strutture. In questo modo si potrebbe dare una risposta alle pressanti richieste di nuovi spazi dovuti all’aumento della popolazione scolastica. Già dall’Anno 2013 l’Amministrazione deve trovare lo spazio per una nuova sezione Prima per 34 nuovi iscritti di cui 3 certificati con necessità di insegnante di sostegno. Ma lo stesso problema si presenta già per il prossimo anno.*

La realizzazione del nuovo locale mensa a servizio delle due strutture vicine (scuola primaria e scuola dell’infanzia) consentirebbe di liberare all’interno della struttura della scuola primaria dei locali (attualmente adibiti a mensa) ricavandovi senza necessità di ulteriori lavorazioni un’ ulteriore aula in modo tale da soddisfare le pressanti richieste di nuovi spazi dedicati alle aule didattiche. Tale intervento consentirà inoltre di liberare ulteriori spazi nella scuola per l’infanzia per la completa messa in sicurezza della stessa come da richieste dell’ASL (oggetto di separato appalto). La nuova mensa è stata poi studiata per consentire la costruzione di un nuovo piano e ricavare, se necessario, altri spazi a servizio della scuola. Per far fronte nell’immediato comunque l’Amministrazione ha deciso di sopprimere temporaneamente l’aula immagine destinandola a nuova aula in attesa che la costruzione del nuovo locale mensa consenta una redistribuzione degli spazi che si verrebbero a liberare ...”.

E ancora: “... **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.** *L'esigenza come individuata nel Documento Preliminare alla Progettazione è quella di ricavare uno spazio dimensionato per accogliere una sala mensa capace di soddisfare le esigenze di complessivi 200 alunni appartenenti sia alla scuola materna che alla scuola primaria distribuiti in n° 2 turni (senza sovrapposizione temporale tra l'utilizzo della stessa da parte dei 2 istituti). L'ubicazione dell'intervento è prevista all'interno della sede della scuola primaria. La natura del fabbricato esistente non permette la modifica degli spazi interni della stessa in quanto la propria struttura portante (muratura) non consente l'apertura di aperture nelle pareti necessarie per la riqualificazione degli spazi interni senza violare i limiti ed i regolamenti imposti dalle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14/01/2008). In considerazione dei vincoli dovuti alla struttura esistente ed al sito, è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Monte cremasco procedere alla realizzazione ex novo di un nuovo corpo di fabbrica. La posizione di detto corpo di fabbrica sarà in adiacenza al confine nord del fabbricato esistente della scuola primaria attualmente parzialmente occupato da un piccolo archivio. Il progetto comprende la completa demolizione e smaltimento a discarica delle macerie del vecchio stabile archivio addossato al complesso principale senza continuità strutturale con lo stesso. Il nuovo archivio trova collocazione all'interno del nuovo complesso comunale appena realizzato ...”.*

Risulta del tutto evidente che il nuovo refettorio è stato realizzato in quella posizione, perché solo in tale spazio poteva essere ricavato, senza che nessuna rilevanza potesse assumere il fatto che si trattasse di area rappresentata dal medesimo mappale catastale ove insiste anche la Scuola Primaria (e quella dell'Infanzia).

Da considerare, peraltro, che la nuova mensa ha sostituito, demolendolo, il **vecchio stabile archivio, che era in passato adibito, appunto, ad archivio del comune**, poi trasferito nel nuovo municipio, e che in realtà era una autorimessa che nulla aveva a che fare con spazi didattici e scolastici.

Ciò si evince dall'esame della situazione della scuola primaria al 1991 laddove, in connessione alla documentazione grafica di un progetto di intervento di modifiche interne e adeguamenti vari approvato con D.G.C. n.67 del 18.05.1991 (Allegato C), la planimetria di restituzione della situazione di fatto del piano terra dell'edificio (Allegato D), riporta la presenza del box.

Nella Tavola A.80.10 – Planimetria stato di fatto del Progetto esecutivo 2013 (Allegato E) è importante osservare la situazione fotografata nell'A.R.E.S..

Infatti sono riportati:

- il refettorio interno alla scuola primaria Alfredo Gatti, della superficie di mq.81,00 (la misurazione grafica del locale conferma il dato), che oggi non esiste più per aver lasciato il posto a due ulteriori aule didattiche (vedasi immagini Allegato F);
- il vecchio stabile archivio, poi demolito per lasciare spazio al nuovo e attuale refettorio, che era puntualmente riportato come archivio;

Quanto precede assorbe ogni considerazione contrastante con l'autonomia strutturale e funzionale dell'edificio Scuola Primaria rispetto alla mensa oggi esistente e realizzata sul sedime del vecchio archivio comunale ricavato da un'autorimessa.

L'edificio scuola primaria viene demolito nella sua interezza e dunque anche il vecchio refettorio descritto nella scheda SNAES poi convertito in aule didattiche. Quel refettorio-interno non esiste più, e la mensa-esterna costruita in aderenza è autonoma strutturalmente e funzionalmente e NON è quella descritta nella scheda dell'Anagrafe ministeriale. È stata realizzata in tempi più recenti ed ha sostituito, nella medesima area di sedime catastale, il vecchio archivio comunale.

Tutto questo, ribadiamo, risulta in modo evidente dalla Relazione allegata al MIUR.

*

In merito all'autonomia statica strutturale dell'edificio refettorio si rimanda, comunque, all'esame degli elaborati e documenti del Progetto esecutivo 2013, come alla Relazione generale (Allegato A), laddove al Capitolo 2 sezione Strutture (pag.5) sono espressamente riportate le caratteristiche strutturali dell'edificio, ed anche le Tavole A.90 – Planimetria generale stato di progetto (Allegato G) e Tavola C.10.10 – Architettonico planimetria generale stato di progetto (Allegato H), riportanti la pianta di progetto, dove risulta senza dubbio evidente l'indipendenza strutturale dell'edificio, peraltro nemmeno minimamente “ammorsato” al nucleo della scuola primaria, in quanto nettamente separato da questa dalla presenza interposta tra muratura e muratura di un pannello di polistirene con funzioni di giunto di separazione.

Risulta quindi pienamente comprovato che beneficiaria del progetto di demolizione e nuova costruzione che ha formato oggetto di domanda di cui

all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 è la scuola Primaria “Alfredo Gatti”, con un suo proprio codice meccanografico Istituto CRIC82800E e un suo proprio codice meccanografico PES CREE82803P. (edificio 0190580118) **che aveva al suo interno un refettorio (l'ex refettorio poi riconvertito in aule didattiche) corrispondente a quello che viene descritto nella scheda SNAES e identificato con il medesimo codice. Quel refettorio, interno all'edificio, è oggetto di integrale demolizione insieme all'edificio scolastico Alfredo Gatti, in quanto facente parte dello stesso.**

*

Infine, la questione dell'efficientamento energetico viene correlata all'errato presupposto di fatto della mancata “completa e integrale sostituzione edilizia in grado di migliorare gli standard energetici dell'intero edificio oggetto di demolizione” (cfr. provvedimento di esclusione). In sostanza, secondo il MIUR, solo la demolizione integrale dell'edificio consentirebbe di raggiungere la prescritta soglia di risparmio al consumo del 20%.

Ma come già confutato al Ministero, nel caso della Scuola Primaria, la demolizione è totale, dell'edificio nella sua interezza.

Non essendo dunque vero il presupposto assunto dal MIUR (demolizione parziale), essendo -ribadiamo- la demolizione totale, l'argomento risulta privo di qualunque pregio e rilevanza.

Ad abundantiam, si osserva che è dimostrata l'indipendenza energetica dell'edificio mensa dall'edificio Scuola Primaria (Cfr. elaborati al Progetto esecutivo 2013: Relazione Generale, all. A, cap. 2; Tavola C.40.20, all. I; Relazione C.40.10, all. L, cap. 2).

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* si rimanda a quanto sopra esposto.

La motivazione del provvedimento è contraddittoria, dando atto dell'esistenza sia di un refettorio interno, quello vecchio non più esistente in quanto riconvertito in aule didattiche – che è oggetto di integrale demolizione perchè facente parte dell'edificio Scuola Primaria (identificato all'Anagrafe ministeriale), sia della mensa costruita di recente come edificio autonomo strutturalmente, sul sedime del vecchio edificio autorimessa destinato ad archivio comunale (che è edificio diverso da quello descritto nella scheda SNAES).

Poi contrasta frontalmente con la documentazione prodotta che non è stata evidentemente esaminata.

L'esclusione dalla procedura di finanziamento lede l'interesse pubblico alla possibilità di realizzare legittimamente un edificio scolastico moderno, adeguato e funzionale alla comunità.

La scuola primaria oggetto dell'intervento e della candidatura è vetusta, tecnologicamente obsoleta, sottodimensionata, energivora, e comporta esosi costi di gestione a causa di un contenimento energetico scadente, non impiega fonti rinnovabili, è inadeguata sotto il profilo della sicurezza antincendio e presenta evidenti barriere architettoniche.

L'esigenza di demolire e ricostruire l'edificio (rispetto alla messa a norma e alla ristrutturazione dello stabile in una analisi costi-benefici) rappresenta la tipologia di intervento più appropriata.

Non v'è dubbio che l'ammodernamento dell'edilizia scolastica costituisce preminente interesse nazionale che non può essere sacrificato in presenza di tutti i requisiti di legge utili ad ottenere il finanziamento.

Il pregiudizio è *in re ipsa* correlato al fatto che, perdendo ogni chance di finanziamento, l'opera non potrebbe essere più realizzata.

La sospensione del provvedimento, d'altro canto, non comporterebbe alcun rallentamento della procedura, ma dovrebbe semplicemente comportare l'ammissione dell'opera tra quelle ammissibili e finanziabili.

Sotto il profilo del danno, la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati determinerebbe, infatti, il rischio dell'esaurimento dei fondi disponibili ed il mancato finanziamento della domanda del Comune ricorrente, con la conseguente perdita dell'opportunità della stessa di ottenere il consistente contributo richiesto; il tutto con evidenti conseguenze pregiudizievoli sia per l'interesse del Comune che dello stesso Ministero finanziatore, che dovrebbe convergere su tali valutazioni.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza, in fattispecie similare ha ritenuto sussistente il “*periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente*” (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR PA I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Ebbene, non v'è chi non veda come, nel caso di mancata adozione di una misura cautelare che consenta la rivalutazione della domanda e la sua ammissibilità, un'eventuale sentenza di merito risulterebbe *inutiliter data* nel caso di esaurimento delle risorse stanziare.

Donde la sussistenza del *periculum in mora* nonché dei presupposti per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare.

Per tutti tali motivi si

CONCLUDE

Affinché l'eccellentissimo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE adito voglia:

- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
- nel merito accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando, il diritto del Comune ricorrente ad essere ammesso al finanziamento di cui al D.M. 2.12.2021 n. 343 e al relativo Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021, e dunque ammettere il Comune di MonteCremasco tra i progetti finanziati, e per l'effetto, ed in ogni caso, annullare il provvedimento del MIUR del 21 ottobre 2022 Prot. 0089525 con il quale l'amministrazione ha ribadito l'esclusione già disposta con comunicazione del 9 maggio 2022 – annullata con sentenza del Tar del Lazio 11682/2022 - di esclusione dell'intervento CUPB51B22000230001 dalla procedura di cui al D.M. 2.12.2021 n. 343 (Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021), e, per quanto occorra, delle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero (Allegato 1 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2)
- e, per quanto di ragione, la graduatoria pubblicata sul sito del Ministero resistente.

*

Ci si riserva di depositare, al momento della costituzione, i documenti richiamati in atti.

*

Si dichiara che il contributo unificato da versare per il presente ricorso ordinario è pari ad € 650,00

Roma, 16 novembre 2022

avv. Ludovica Franzin

avv. Giampaolo Torselli